

COMUNE DI FOMBIO

PROVINCIA DI LODI
Codice Ente 10990

OGGETTO:

Approvazione tariffe tassa rifiuti (TARI) anno 2024.

n. data

9 23.04.2024

COPIA

Adunanza in sessione straordinaria di **seconda** convocazione – seduta **aperta al pubblico**. L'anno **duemila venti quattro** addì **venti tre** del mese di **aprile** alle **ore 20.00** nella sala Consiliare, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, vennero oggi convocati i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

	PRESENTE	ASSENTE		PRESENTE	ASSENTE
1. PASSERINI Davide	[X]	[]	8.VAVASSORI Battistina	[X]	[]
2. CAVALIERE Antonello	[X]	[]	9.BASSI Giorgio	[]	[X]
3. POLENGHI Luigi	[X]	[]	10.PULGA Michele	[X]	[]
4. BOLZONI Eleonora	[]	[X]	11.MAZZONE Lucia Rita	[]	[X]
5. LOMBARDI Alessandro	[X]	[]			
6. GHIDONI Giuseppe	[]	[X]			
7. BASSI Valentina	[X]	[]			

TOTALI

7 4

Assiste il Segretario Comunale Dott. Nicola Caravella, l'appello è svolto in avvio di seduta da parte del Segretario Comunale che ha verificando l'identità dei presenti in presenza e "a video" dei componenti che partecipano in modalità "a distanza".

Il Sig. Avv. Davide PASSERINI, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

=====

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.49 E 147- BIS DEL D.Lgs267/2000 così come novellato dalla L.213/2012 di conversione del DL 174/2012 ed in accordo al vigente regolamento sui controlli interni

=====

Parere di regolarità tecnica: che attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Emanuela MARTINI

Parere di regolarità contabile: che attesta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e **visto attestante la copertura finanziaria:**

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
f.to Emanuela MARTINI

Il revisore dei conti ai sensi dell'art.239 del D.Lgs.267/2000 esprime il seguente parere:

IL REVISORE DEI CONTI

OGGETTO:

Approvazione tariffe taxa rifiuti (TARI) anno 2024.

n. data

9 23.04.2024

IL CONSIGLIO COMUNALE

L'odierna seduta del Consiglio Comunale, su attestazione del Segretario Comunale, si è regolarmente svolta alla presenza dei Consiglieri Comunali, del Sindaco-Presidente che si sono ritrovati tutti i presenti nella Sala Consiglio e nessun Consigliere Comunale in conferenza in conformità alle disposizioni del nuovo Regolamento per lo svolgimento delle adunanze del Consiglio Comunale approvato con riferimento alla circolare del Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali n. 33/2022 e secondo i criteri richiamati nell'art.73 del D.L. n.18/2020.

L'appello è svolto in avvio di seduta da parte del Segretario Comunale che ha verificando l'identità dei presenti.

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili.

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705.

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI e che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla taxa sui rifiuti (TARI)».

PRESO ATTO pertanto che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti.

PREMESSO CHE:

- nel Comune di Fombio a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Taxa sui rifiuti (Tari), a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
- l'applicazione della Tari è disciplinata dall'art. 1, commi 641 – 668 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999 e dal D.L. 16/14 convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) e dal vigente Regolamento Comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti;
- ai sensi dell'art. 14, comma 9, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni approvano il Piano Economico Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche.

LETTI in particolare i commi da 650 a 654 del testo vigente della Legge n. 147/2013, che a decorrere dal 1° gennaio 2016 così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.».

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 652 L. 147/2013, la Tari è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, avvalendosi altresì dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999 ed assicurando, ove possibile, agevolazioni per le utenze domestiche, ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013;
- con deliberazione del Consiglio Comunale nr.35 del 09.09.2014 è stato approvato il Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti (Tari) nel territorio di questo Comune;
- con deliberazione del Consiglio Comunale nr.22 del 27.07.2015 sono state apportate alcune modifiche al suddetto Regolamento per sopravvenute disposizioni normative e correttivi di dettagli operativi;
- con deliberazione del Consiglio Comunale nr.15 del 29.04.2016 sono state apportate alcune modifiche al suddetto Regolamento per sopravvenute disposizioni normative e correttivi di dettagli operativi;
- con deliberazione del Consiglio Comunale nr.19 del 28.04.2022 sono state apportate alcune modifiche al suddetto Regolamento per sopravvenute disposizioni normative e correttivi di dettagli operativi resisi necessari per le esigenze di trasparenza che hanno guidato ARERA nei propri interventi, ad iniziare dalla richiamata delibera n. 444/2019 con l'introduzione del nuovo metodo MTR-1, ora aggiornato dall'MTR-2, e di coordinamento delle previsioni introdotte da ARERA con quelle della riforma al decreto ambientale (D.Lgs.152/2006 - cd T.U.A.– Testo Unico Ambientale) che, ad opera del D.Lgs.n.116/2020, ha revisionato la definizione di rifiuto, introducendo disposizioni di impatto sulla TARI, fra cui la possibilità delle utenze non domestiche di fuoriuscire dal servizio pubblico del ciclo di gestione del rifiuto, ed infine di raccordo con una serie di disposizioni dettate dalla deliberazione n. 15 di ARERA del 18 gennaio 2022, che impongono ai Comuni il rispetto di procedure e tempistiche per accrescere il livello della qualità del servizio relativo alla raccolta dei rifiuti, nonché alle procedure di sportello, andando ad aggiornare le indicazioni già introdotte con la delibera n. 444/2019.

VISTA la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza.

OGGETTO:	n.	data
Approvazione tariffe taxa rifiuti (TARI) anno 2024.	9	23.04.2024

ATTESO che tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante *“definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”* e successive modificazioni ed integrazioni.

DATO ATTO che la succitata deliberazione di ARERA n. 443 del 31/10/2019 introduce una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, da coprire mediante entrate tariffarie approvando il nuovo *“Metodo Tariffario (MTR) di cui all'Allegato A” servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR*, al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale, (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF).

VISTO, in particolare, l'Allegato *“A”* di detta delibera, che riporta il Metodo tariffario del servizio integrato di gestione MTR dei servizi rifiuti 2018-2021.

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante *“disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”*.

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, prevedendo un *tool* per l'elaborazione del PEF pluriennale 2022-2025.

VERIFICATO che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio.

ATTESO che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori.

CONSIDERATO che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare.

RILEVATO che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ed amplia i costi *“riconosciuti”* fino al *“cancello”* degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica.

PRESO ATTO che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il *tool* allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità.

RILEVATO che la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.

OGGETTO:	n. data
Approvazione tariffe taxa rifiuti (TARI) anno 2024.	9 23.04.2024

RICHIAMATE:

- la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani";
- la deliberazione n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani";
- la deliberazione n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la deliberazione Arera n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF";

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale 2021 hanno consentito di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022 come confermate per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre la revisione infra-periodo annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni nonché al verificarsi di circostanze straordinarie tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, stante l'inadeguatezza dei dati inseriti nel 2022 rispetto al nuovo contesto entro cui ci si trova ad agire che accerta situazioni di squilibrio economico e finanziario.

DATO ATTO che gli avvisi di pagamento che verranno emessi dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza.

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte.

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013.

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte.

OGGETTO:

Approvazione tariffe taxa rifiuti (TARI) anno 2024.

n.	data
9	23.04.2024

VERIFICATO che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e “nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti”, di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

PRESO ATTO che, in adesione al metodo alternativo suddetto, “le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”.

VISTO, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio.

RILEVATO che, ai fini della semplificazione del calcolo delle tariffe TARI, il Comune di Fombio ha adottato la deroga di cui al comma 652 come sopra richiamato, tralasciando di considerare i coefficienti di cui al D.P.R. n. 158/1999.

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF.

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel Piano Economico Finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il *tool* proposto da ARERA, (allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità) considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF.

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilita dall'art. 7 del metodo MTR-2, conferma che l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, attraverso la verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa ribadendo, altresì, che la validazione del PEF è attribuita capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza, del Comune.

VERIFICATO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*.

CONSIDERATO altresì che:

- ai sensi dell'art. 14, comma 23, del citato Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la tariffa è composta in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolti in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente:

OGGETTO:

Approvazione tariffe tassa rifiuti (TARI) anno 2024.

n.	data
9	23.04.2024

a) da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;

b) da una quota variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;

- la tariffa per le utenze domestiche è determinata:

a) per la quota fissa, applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;

b) per la quota variabile, in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

- la tariffa per le utenze non domestiche è determinata:

a) per la quota fissa, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

b) per la quota variabile, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi:

a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa;

b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa;

c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività, così come riportati nell'allegato alla presente deliberazione.

RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente.
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999.

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999.

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate.

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati".

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale.

OGGETTO:

Approvazione tariffe tassa rifiuti (TARI) anno 2024.

n. data

9 23.04.2024

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF.

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti, ossia i costi che possono essere posti a carico degli utenti TARI mediante la determinazione delle tariffe per pervenire all'integrale copertura dei costi del servizio relativo al ciclo dei rifiuti, relativi all'ultimo bilancio a consuntivo disponibile, anno d'imposta a-2 rispetto all'anno di riferimento, spostando l'orizzonte di stima da una visione previsionale ad una di dati pregressi e, quindi, a consuntivo; e che in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell'7,0%, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2024-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

RILEVATO CHE i valori attribuiti ai parametri che determinano l'ammontare del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR, sono i seguenti:

$r_{pi_a} = 2,7\%$

$X_a = 0,2\%$

$QL_a = 0,0\%$

$PG_a = 0,0\%$

CONSIDERATO che l'annualità 2024 Si è ritenuto di valorizzare il coefficiente CRI al 1,50%, a fronte di un valore massimo del 7,00%, ottenendo così il limite di crescita pari al 4,00%, mentre per l'annualità 2025 il coefficiente CRI non è stato valorizzato, a fronte di un valore massimo del 7,00%, ottenendo così il limite di crescita pari al 2,50%.

PRESO ATTO che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006, ai costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti.

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente.

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n 8 del 23/04/2024 con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 aggiornato, il Piano Economico Finanziario per il biennio 2024-2025 che espone per il 2024 Finanziario un valore utile per il calcolo delle tariffe pari ad € 301.370,00 e per il 2025 pari a €. 308.472,00.

RITENUTO di confermare la ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al Piano Economico Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 89% a carico delle utenze domestiche;
- 11% a carico delle utenze non domestiche

OGGETTO:

Approvazione tariffe tassa rifiuti (TARI) anno 2024.

n.	data
9	23.04.2024

CONSIDERATO che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base delle indicazioni della deliberazione ARERA n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti.

VERIFICATO che, nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

CONSIDERATI:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, che commisurato alla superficie dei locali ed aree
- assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Lodi sull'importo del tributo, nella misura del 5%.

DATO ATTO che:

- o a decorrere dal 1° gennaio 2024, sono istituite le seguenti componenti perequative unitarie:
 - *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (di cui alla L. n. 60/2022), espressa in euro/utenza per anno;
 - *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno.
- o che in prima applicazione viene stabilito che:
 - la componente *UR1,a* è pari a 0,10 euro/utenza e potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione;
 - la componente *UR2,a* è pari a 1,50 euro/utenza e potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi.
- o che tali componenti:
 - si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva;
 - non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e quindi non incidono sulla quantificazione del PEF e delle tariffe TARI a questo collegate.

OGGETTO:

Approvazione tariffe taxa rifiuti (TARI) anno 2024.

n. data
9 23.04.2024

RICHIAMATO inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di "rifiuti urbani" uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art.238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico.

VISTO che, in conseguenza delle modifiche al decreto di cui sopra, le superfici relative alle attività classificate come "*Attività industriali con capannoni di produzione*", non essendo incluse nell'allegato L-quinques del TUA (Elenco delle attività che producono rifiuti urbani), non possono essere assoggettate alla tariffa.

VALUTATO comunque opportuno mantenere anche per l'anno 2024, la tariffa per le superfici rientranti nell'attività 20 denominata "*Attività industriali con capannoni di produzione*" al fine di applicarla ai soggetti che avessero continuato ad utilizzare il servizio pubblico.

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2024- dando atto della validazione del PEF aggiornamento 2024-2025 che, in assenza dell'Ente Territorialmente Competente, spetta al Comune nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA.

DATO ATTO che le tariffe TARI da applicare l'anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari ai valori di cui all'allegato della presente deliberazione;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre.

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico.

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze –

OGGETTO:

Approvazione tariffe taxa rifiuti (TARI) anno 2024.

n. data

9 23.04.2024

Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i..

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO il comma 683 del suddetto art. 1 che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, »;

VISTO il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

OGGETTO:	n.	data
Approvazione tariffe tassa rifiuti (TARI) anno 2024.	9	23.04.2024

RILEVATO che ai sensi comma 1 dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 entro il 31 dicembre deve essere deliberato il Bilancio di Previsione per l'anno successivo, salvo differimento dei termini disposto con Decreto del Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

RICHIAMATO inoltre il DL 24 febbraio 2022 di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (cd. Milleproroghe 2022) convertito con modificazioni dalla L.15/2022 che, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fissa il termine del 30 aprile di ciascun anno per approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI, sganciandolo dal termine ordinario del 31 dicembre dell'anno prima, definendo un opportuno rinvio strutturale, per il complesso iter del Piano Economico Finanziario che coinvolge Comune, Gestore del Servizio ed Ente territorialmente competente (Etc, se presente) e consentendo di predisporre gli atti più tranquillamente, adeguandosi al metodo tariffario MTR2, che ha variabili date da recenti modifiche alla classificazione dei rifiuti (Dlgs 116/2020) e da ulteriori voci di costo per allinearsi ai nuovi standard e livelli minimi di qualità fissati dall' ARERA con la delibera 15/2022.

CONSIDERATO che la norma in questione non modifica e/o abroga l'art.1 - comma 683 - della legge 147/2013 secondo la quale il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, ma lascia comunque ai Comuni la possibilità di fare ricorso alla deroga così su-indicata, anche in caso di mancata proroga del termine di approvazione del Bilancio di Previsione o comunque in caso di proroga a data antecedente al 30 aprile con decorrenza 2022 in poi.

TENUTO CONTO:

- della determinazione dello Schema Regolatorio per la definizione degli obblighi 12 16.03.2022 di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti vigenti dal 1° gennaio 2023 così come adottato con deliberazione C.C. nr. 12 del 16.03.2022;
- della Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani così come adottata con deliberazione della Giunta Comunale nr.117 21.12.2022 nell'ambito della regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani in adeguamento al 'Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani' – TQRIF, approvato dall'ARERA con la delibera 15/2022/R/rif.).

VISTI:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 30.01.2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 30.01.2023 si è provveduto all'approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 2023-2025;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 05.05.2020 con la quale si è provveduto all'individuazione del Funzionario Responsabile IUC.

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione, dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTO il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 12 in data 16/06/2020;
VISTO il Nuovo Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con C.C.nr.19 del 28.04.2022;

OGGETTO:

Approvazione tariffe tassa rifiuti (TARI) anno 2024.

n.	data
9	23.04.2024

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTI:

- l'art. 1 comma 641 – 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

VISTO lo Statuto comunale;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia.

ACQUISITI :

- il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49.1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito in L. 07/12/2012 n. 213;
- il parere favorevole reso dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49.1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. b) del D.L. 10/10/2012, convertito in L. 07/12/2012 n. 213.

CON votazione svolta per appello nominale dichiarata al termine dal Segretario Comunale con esito unanime favorevole.

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di prendere atto del PEF aggiornamento biennale annualità 2024-2025 e dei documenti ad esso allegati, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.8 del 23/04/2024 e valido per il biennio 2024-2025;

3) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2024 di cui all'allegato (all.1) della presente deliberazione ed i coefficienti di adattamento e di produzione (Ka, Kb, Kc e Kd) applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla tipologia di attività e alla composizione del nucleo familiare (all.2), che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;

di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Lodi, nella misura del 5%;

6) Di dare atto inoltre che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:

- €.0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- €.1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

7) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;

8) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

OGGETTO:

Approvazione tariffe tassa rifiuti (TARI) anno 2024.

n.	data
__	23.04.2024

SUCCESSIVAMENTE

Infine, il Consiglio Comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere, a seguito di separata votazione con il risultato sopra evidenziato,

DELIBERA

Con separata ed autonoma votazione svolta per appello nominale dichiarata al termine dal Segretario Comunale nuovamente con esito così come su riportato, il Consiglio Comunale, a norma dell'articolo 134, 4° comma, di dichiarare la seguente deliberazione immediatamente esecutiva.

OGGETTO:
Approvazione tariffe taxa rifiuti (TARI) anno 2024.

n. data
9 23.04.2024

UTENZE DOMESTICHE Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile per persona (€/anno)
1 componente	€ 0,7942	€ 63,8852
2 componenti	€ 0,9265	€ 74,5328
3 componenti	€ 1,0211	€ 63,8852
4 componenti	€ 1,0967	€ 58,5615
5 componenti	€ 1,1723	€ 61,7557
6 o più componenti	€ 1,2291	€ 62,1994
Non residenti o locali tenuti a disposizione	€ 0,9265	€ 2,6619

Categorie di attività UTENZE NON DOMESTICHE		Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)	Tariffa Totale €/mq/anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,2193	€ 0,3383	€ 0,5576
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 0,4592	€ 0,7169	€ 1,1761
3	Stabilimenti balneari	€ 0,2605	€ 0,4046	€ 0,6651
4	Esposizioni, depositi merci, autosaloni e simili	€ 0,2056	€ 0,3253	€ 0,5309
5	Alberghi con ristorante	€ 0,7334	€ 1,1436	€ 1,8771
6	Alberghi senza ristorante	€ 0,5483	€ 0,8522	€ 1,4005
7	Case di cura e riposo	€ 0,6512	€ 1,0174	€ 1,6886
8	Uffici, agenzie	€ 0,6854	€ 1,0682	€ 1,7536
9	Banche ed istituti di credito, studi professionali	€ 0,3770	€ 0,5855	€ 0,9625
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	€ 0,5963	€ 0,9251	€ 1,5214
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 0,7334	€ 1,1449	€ 1,8784
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, estetista)	€ 0,4935	€ 0,7676	€ 1,2611
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,6306	€ 0,9823	€ 1,6129
14	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,2947	€ 0,4554	€ 0,7501
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,3770	€ 0,5855	€ 0,9625

16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 3,3175	€ 5,1613	€ 8,4788
17	Bar, caffè, pasticceria	€ 2,4950	€ 3,8798	€ 6,3748
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 1,2064	€ 1,8774	€ 3,0838
19	Plurilicenze, alimentari e/o miste	€ 1,0556	€ 1,6380	€ 2,6936
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€ 4,1537	€ 6,4689	€ 10,6226
21	Discoteche, night club	€ 0,7129	€ 1,1137	€ 1,8266

Deliberazione C.C.n.9 del 23.04.2024

La lettura e l'approvazione del presente verbale vengono rimesse alla prossima seduta consiliare.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Il Sindaco

f.to Avv. Davide Passerini

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Nicola Caravella

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Addì, 26 APR. 2024



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Nicola Caravella

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(ai sensi dell'art.124 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)

Si attesta che questa deliberazione è affissa in copia all'Albo comunale oggi e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal

26 APR. 2024 al 11 MAG. 2024

Addì, 26 APR. 2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Nicola Caravella

ESECUTIVITA' - ESITO DI CONTROLLO

La presente deliberazione, è divenuta ESECUTIVA il 26 APR. 2024 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134 c.3 del D.Lgs.267/2000;

Addì, 26 APR. 2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Nicola Caravella

[X] La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma art. 134 c.4 del D.Lgs.267/2000.

Addì,

26 APR. 2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Nicola Caravella